



CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Matteo Rosso

Valter Ferrando

Alice Salvatore

avente ad oggetto:

“Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione”

PDL “Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione”

RELAZIONE

La presente proposta di legge contiene disposizioni riguardanti gli operatori socio-sanitari, prevedendo l’istituzione di un elenco regionale degli operatori socio-sanitari, degli enti di formazione accreditati e dei corsi di formazione in ambito regionale.

L’intervento normativo si propone di promuovere, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, nonché a valorizzare le competenze professionali acquisite, nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività.

A tal fine, in separate sezione, sono inseriti gli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio regionale e l’offerta dei corsi riconosciuti, che si svolgono sul territorio della regione; mentre in altra sezione sono inseriti, coloro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Per gli operatori socio-sanitari si prevede che l’inserimento nell’Elenco regionale avvenga a domanda in modo da garantire le esigenze di tutela della privacy, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali.

Per quanto riguarda gli operatori socio-sanitari, è necessario che gli stessi siano già in possesso di idoneo attestato e di riconoscimento della qualifica professionale, secondo quanto già previsto dalle normative statali e regionali vigenti, tra cui l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, e della successiva normativa approvata.

L’inserimento nell’Elenco, come espressamente chiarito dalla legge, non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia sia in ordine al riconoscimento della qualifica professionale sia per quanto riguarda la validità degli attestati e la possibilità di esercitare l’attività.

Le modalità attuative per l’applicazione della legge sono rinviate ad atti della Giunta regionale.

E’ previsto che l’Elenco sia creato in forma telematica e che dall’attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Relazione all’articolo

Articolo 1 (Finalità)

La Regione si propone, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, di monitorare la figura dell’operatore socio-sanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore socio-sanitario, valorizzando le competenze sul territorio.

A tal fine prevede l'istituzione di un elenco regionale degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e, a domanda -così da consentire esigenze di tutela di dati personali-, degli operatori socio-sanitario, già in possesso di tale qualifica. Restano ferme le disposizioni ed il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.

Articolo 2 (Elenco regionale)

Tale norma prevede che l'Elenco sia realizzato dalla Giunta regionale in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'Elenco si articola in due distinte sezioni: nella Sezione A, sono inseriti gli enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria, con indicazione dei corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali; nella Sezione B, sono inseriti i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato e la qualifica di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all'articolo 3 della legge.

Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce che l'Elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati e che l'inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio della attività.

Quanto alle modalità attuative per la tenuta, redazione e aggiornamento dell'Elenco si rinvia ad un provvedimento della Giunta regionale.

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che l'Elenco sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 3 (Disposizioni procedurali)

L'articolo stabilisce le disposizioni procedurali per l'inserimento nell'Elenco regionale da parte degli operatori socio-sanitari e da parte degli organismi di formazione accreditati. Al comma 1 viene fatto richiamo, in coerenza con la funzione meramente ricognitiva dell'Elenco, a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale e segnatamente all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni che ha individuato il profilo di operatore socio-sanitario ed il relativo ordinamento didattico e successive normative.

Espressa disposizione è riferita al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 4 (Norme finali)

Si prevedono termini acceleratori per la creazione dell'Elenco e per la definizione di modalità attuative da parte della Giunta regionale.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

E' previsto che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Proposta di legge regionale recante:

“Disposizioni relative agli operatori socio-sanitari. Istituzione dell’Elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione”

Articolo 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione si propone di monitorare la figura dell’operatore socio-sanitario in ambito regionale e di contribuire ad una migliore tutela di coloro che intendano accedere ai corsi di operatore socio-sanitario, valorizzando le competenze sul territorio.
2. La Regione Liguria, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, promuove la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, mediante istituzione di un elenco regionale.
3. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite, nell’elenco regionale, in apposita sezione, sono inseriti, a domanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali, coloro che abbiano conseguito l’attestazione e la qualifica di operatore socio-sanitario secondo le normative statali e regionali vigenti. Restano ferme le disposizioni ed il rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività.

Articolo 2 (Elenco regionale)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale, da realizzare in forma telematica senza oneri a carico del bilancio regionale, l’elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione, articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione A, comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria ed i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali;
 - b) Sezione B, contenente i nominativi di coloro che abbiano conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l’attestato e la qualifica di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che abbiano presentato domanda, secondo quanto previsto all’articolo 3.
2. L’Elenco ha funzione meramente ricognitiva, quale banca dati; l’inserimento nel medesimo non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all’esercizio della attività.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta, redazione e aggiornamento dell’Elenco.
4. L’Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 3 (Disposizioni procedurali)

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco coloro che siano in possesso della attestazione di operatore socio-sanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e degli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
2. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'Elenco avviene previa specifica acquisizione da parte degli operatori socio-sanitari del consenso al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. La Regione inserisce nell'apposita sezione dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione, secondo le disposizioni regionali vigenti e con le modalità da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 4 (Norme finali)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione per l'istituzione dell'Elenco e per la presentazione delle domande, ivi compresa la relativa modulistica, nonché le modalità per gli opportuni controlli atti ad evitare che siano inseriti nell'elenco soggetti privi dei necessari requisiti. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione e iscrizione per gli enti accreditati e per i corsi attivi sul territorio.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Matteo Rosso

Valter Ferrando

Alice Salvatore